



Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di
Viterbo

**Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 54 co. 3) e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma
telematica, per la conclusione di un accordo quadro suddiviso
in più lotti con unico operatore economico per ogni lotto per
l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà
dell'ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica) della Provincia di Viterbo.**

Lotto n. 1 - CIG 98292666E6

Lotto n. 2 - CIG 9829313DAD

Lotto n. 3 - CIG 98293414CB

Lotto n. 4 - CIG 9829367A3E

Lotto n. 5 - CIG 98293815CD

Lotto n. 6 - CIG 98294037F4

Lotto n. 7 - CIG 9829418456

Lotto n. 8 - CIG 9829425A1B

Lotto n. 9 - CIG 9829441750

DISCIPLINARE DI GARA

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Con determina a contrarre del D.D.G. n. 179 del 18/05/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell'ATER (azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica) della Provincia di Viterbo.

La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, co. 3) e 60 del Codice dei Contratti, con suddivisione in n. 9 lotti, prevedendo la possibilità di aggiudicazione di massimo un singolo lotto in capo a ciascun concorrente. In tal senso si procederà temporalmente con l'aggiudicazione del lotto 1 a scalare sino al lotto 9. Come vincolo si dispone che l'affidatario di un lotto antecedente non potrà essere aggiudicatario di un lotto successivo.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, su edifici o manufatti, di proprietà dell'ATER della Provincia di Viterbo sono quelle elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parte tecnica), nel "Listino Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" in vigore alla data dell'attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro (OdL), approvato dalla Giunta Regionale, ovvero nei listini Tariffe Prezzi che la Regione Lazio aggiornerà periodicamente.

Le prestazioni affidabili, in base agli accordi quadro da stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili di e.r.p.s. di proprietà dell'Ater di Viterbo, rientranti nella Provincia di Viterbo, più precisamente nelle c.d. Zone territoriali nn. 1-2-3-4-5-6 per la Provincia di Viterbo e VT1, VT2 e VT3 per il Comune di Viterbo, come di seguito meglio individuate:

Zona 1	Acquapendente, Arlena di Castro, Cellere, Canino, Capodimonte, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Onano, Piansano, Proceno, S. Lorenzo Nuovo, Tessennano e Valentano
Zona 2	Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Bassano in Teverina, Celleno, Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Montefiascone, Marta, Soriano nel Cimino e Vitorchiano
Zona 3	Blera, Barbarano Romano, Bassano Romano, Monteromano, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Tarquinia, Vejano, Vetralla e Villa S. Giovanni in Tuscia
Zona 4	Calcata, Corchiano, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Orte e Vasanello
Zona 5	Canepina, Caprarola, Capranica, Carbognano, Castel S. Elia, Monterosi, Nepi, Ronciglione, Sutri, Vignanello e Vallerano
Zona 6	Tuscania
Zona VT1	<i>Quartieri/Frazioni:</i> Ellera, Paradiso, S. Barbara, Grotte S. Stefano, Roccalvecce, S. Angelo
Zona VT2	<i>Quartieri/Frazioni:</i> Murialdo, Cappuccini, Pilastro, Sacratio, Bagnaia, La Quercia
Zona VT3	<i>Quartieri/Frazioni:</i> Carmine, S. Martino al Cimino

L'esatta definizione degli interventi sotto il profilo qualitativo e quantitativo costituirà oggetto di specifiche che saranno allegare ai singoli Ordinativi di Lavori.

ARTICOLO 3 – STAZIONE APPALTANTE

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo, Via Iginio Garbini, 78/a - 01100 VITERBO (VT) – Tel. 0761.2931 – e-mail: info@atervt.it - p.e.c.: aterviterbo@pec.it.

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Procedura aperta telematica per la stipula di un Accordo Quadro suddiviso in n. 9 (nove) lotti con un operatore economico per ogni lotto, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi degli artt. 54, comma 3), 58 e 60 del Codice.

Il presente Accordo Quadro verrà affidato utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, ritenuto opportuno vista la criticità di strutturare dei criteri di valutazione tecnici in riferimento alle attività oggetto di appalto, rischiando di applicare criteri di valutazione soggettivi, non oggettivamente connessi alle attività da appaltare.

Il ribasso non sarà applicato all'importo complessivo posto a base di gara del singolo lotto, bensì agli importi di cui alle voci del "Listino Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" in vigore alla data dell'attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro (OdL), approvato dalla Giunta Regionale. All'interno di tale ammontare, per ogni annualità, a seconda delle necessità manutentive emerse per ogni edificio ed immobile oggetto del presente accordo, si procederà alla sottoscrizione di appositi Ordinativi di Lavori fino ad esaurimento dell'importo di cui a ciascun Accordo Quadro per ogni singolo Lotto.

Ciascuno dei predetti Lotti equivale, in fase di aggiudicazione, ad un singolo Accordo Quadro che verrà contrattualizzato con l'aggiudicatario di ciascun Lotto.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti e può risultare aggiudicatario di un solo lotto, per cui si dispone che l'affidatario di un lotto antecedente non potrà essere aggiudicatario di un lotto successivo.

Nel caso in cui nei lotti successivi risulti l'unico concorrente, in deroga a quanto disposto innanzi, si potrà aggiudicare anche più di un lotto.

L'importo massimo presunto di ciascun accordo è pari a quello indicato per ciascun lotto funzionale per la durata dell'accordo.

ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali disponibili e scaricabili sulla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale o sulla piattaforma telematica nei dettagli della presente procedura dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia

esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali presenti e/o scaricabili sulla Piattaforma, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (e-mail e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Art. 5.1 - Accesso al sistema e dotazioni tecniche della piattaforma telematica

I soggetti che vogliono utilizzare il sistema devono dotarsi a proprie spese di adeguati mezzi informatici hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale certificata, marche temporali (ove richiesta), un indirizzo di posta elettronica certificata e il collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli riportati alla seguente pagina (<https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>).

È responsabilità di ogni Utente del Sistema verificare e controllare i termini e le condizioni di utilizzo del

Sistema di e-Procurement e dei relativi strumenti. Fatto salvo il diritto di recesso, l'utilizzo del Sistema comporta l'integrale accettazione della versione del Regolamento in quel momento pubblicata sul Sito.

Gli Operatori Economici si obbligano ad attuare tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il singolo Operatore dichiara di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di porre in essere pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

Gli Utenti del Sistema si obbligano a non arrecare danni alla rete o a terzi e a non immettere nel Sito materiale illecito di qualsivoglia genere.

Art. 5.2 - Registrazione al sistema

L'Operatore Economico che voglia utilizzare il sistema di e-Procurement deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma per mezzo del proprio Legale Rappresentante, tramite la procedura indicata nel Sito, al fine di creare l'account per l'accesso al Sistema.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico iscrivente deve essere dotato di tutti i poteri necessari per agire in nome e per conto dell'Operatore Economico e in generale per poter compiere tutte le attività necessarie per l'accesso e la partecipazione al sistema di e-Procurement e ai successivi atti negoziali.

Registrandosi, il Legale Rappresentante indica i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail valido e attivo. Per proseguire con la registrazione, l'operatore deve accettare i presenti termini e le condizioni di utilizzo del Sistema, nonché il trattamento dei dati personali.

Al termine della registrazione, il Sistema invia automaticamente una e-mail all'indirizzo indicato, per verificarne l'operatività. L'operatore si impegna a monitorare la casella di posta elettronica indicata per la buona riuscita della registrazione.

È espressamente vietato inserire come e-mail di iscrizione un indirizzo di posta certificata non abilitato alla ricezione di e-mail non certificate.

Il soggetto che effettua la registrazione è l'unico ed esclusivo responsabile dell'autenticità, correttezza e completezza delle informazioni inserite anche nelle fasi successive di iscrizione.

L'accesso al Sistema comporta l'accettazione del presente regolamento.

Art. 5.3 - Gestione dell'account

Le credenziali per l'accesso al Sistema sono strettamente personali e riservate e non devono essere cedute o divulgate a terzi. L'operatore utilizza l'account sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, più in generale, a terzi.

L'operatore titolare dell'Account adotta tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire il corretto utilizzo dell'Account. L'operatore si impegna a segnalare immediatamente al Fornitore del Sistema l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o qualsiasi altro fatto che comprometta la sicurezza dell'Account.

L'operatore titolare dell'Account è consapevole e responsabile del fatto che la conoscenza delle

credenziali di accesso al Sistema da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso agli strumenti messi a disposizione sul Sistema e dunque il compimento di atti giuridicamente vincolanti per l'operatore stesso.

Il titolare dell'Account ha facoltà di modificare la propria password in qualsiasi momento, utilizzando la procedura indicata sul sito. In caso di smarrimento della password, l'operatore ha facoltà di utilizzare il sistema di recupero password seguendo le indicazioni sul sito.

Il titolare dell'Account esonera l'Amministrazione e il Fornitore del Sistema da qualsivoglia responsabilità per conseguenze pregiudizievoli arrecate dall'utilizzo da parte di terzi dell'Account. In ogni caso, l'operatore accetta che l'uso improprio o abusivo dell'Account può comportare la Sospensione o Revoca della registrazione o dell'Abilitazione.

In caso di sospetta perdita di riservatezza dell'Account, l'operatore titolare è tenuto a darne immediata comunicazione al Fornitore del Sistema che, effettuate le dovute verifiche per l'identificazione dell'operatore, provvederà a sospendere l'Account.

L'utilizzo dell'Account attribuisce incontestabilmente al titolare tutte le operazioni attuate nell'ambito del Sistema, che si intendono effettuate nell'ora e nel giorno risultanti nei Log di Sistema.

Art. 5.4 - Condizioni di utilizzo del sistema e regole di condotta

L'accesso e l'utilizzo del Sistema comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento e di quanto eventualmente pubblicato sul Sito o comunicato alla PEC degli Operatori abilitati.

Gli Utenti del Sistema si impegnano ad utilizzare il Sistema conformemente ai principi di correttezza e buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento e dai Documenti pubblicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Gli Operatori Economici e le Amministrazioni Aggiudicatrici sono direttamente responsabili per qualsivoglia violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione, e per qualunque genere di illecito amministrativo.

Art. 5.5 - Area messaggistica

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e l'Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate anche all'indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall'Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e

dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

Il Fornitore del Sistema declina qualsivoglia responsabilità per eventuali malfunzionamenti del Sistema di posta personale dell'Utente che possa pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

È fatto assoluto divieto di utilizzare i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni commerciali o comunque non attinenti alle attività del Sistema. Gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti pubblicati all'interno del Sistema sono riservati per lo svolgimento di attività direttamente inerenti al Sistema di e- Procurement.

Art. 5.6 - Sistema Informatico e log di sistema

Ogni operazione effettuata nell'ambito del Sistema è attribuita ai soggetti tramite l'Account e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Gli Operatori Economici e le Amministrazioni Aggiudicatrici prendono atto e accettano che i Log di Sistema hanno carattere di piena prova dei rapporti tra le parti. I Log di Sistema hanno carattere riservato e non verranno divulgati a terzi, fatti salvi i casi espressamente consentiti.

Gli Operatori Economici e le Amministrazioni Aggiudicatrici prendono atto e accettano che l'accesso al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato a causa di interventi tecnici volti al ripristino o al miglioramento delle funzionalità e della sicurezza. Ogni qualvolta sia possibile, il Fornitore del Sistema comunicherà anticipatamente gli interventi programmati e le eventuali sospensioni dell'accesso al Sistema.

Il Fornitore del Sistema è espressamente esonerato da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema tramite la rete pubblica di telecomunicazioni.

Art. 5.7 - Accesso agli atti

Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto, potranno inoltrare apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione relativamente alle procedure svolte nell'ambito del Sistema, ivi includendo il processo di abilitazione e tutte le attività relative agli strumenti di acquisto a disposizione nel Sistema. Sono esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i software alla base del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

ARTICOLO 6 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, **almeno 10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato, dal bando di gara, per la presentazione delle offerte. Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, si potrà procedere all'invio dello stesso

tramite posta elettronica certificata al RUP all'indirizzo: aterviterbo@pec.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato, nel bando di gara, per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in calce alla documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'indicazione dell'indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla Piattaforma, tenendo conto che, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione della Piattaforma relativa alle comunicazioni e agli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

La durata del singolo Accordo Quadro è fissata in **1 (uno) anno**, rinnovabile di 1 (uno) ulteriore anno, a

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il valore stimato per il presente Accordo Quadro non impegna l'ATER ad affidare gli appalti specifici fino alla sua concorrenza. L'aggiudicatario, all'opposto, rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro.

L'Ente appaltante potrà affidare gli Ordinativi di lavoro entro il periodo di durata dell'Accordo Quadro, tuttavia i singoli appalti specifici che si affidano sulla base dell'accordo quadro possono avere una loro durata autonoma e distinta (che potrà addirittura andare oltre) da quella dell'accordo quadro.

L'esecuzione dei lavori, pertanto, potrà avere inizio o proseguire anche successivamente al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, a condizione che entro il termine sia stato adottato il relativo atto di affidamento.

Trattandosi di Accordo Quadro, tutti gli interventi indicati nei paragrafi precedenti non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dall'ATER VT, nel corso dello svolgimento dell'Accordo, in base alle necessità dell'Amministrazione stessa e formeranno oggetto dei singoli affidamenti assegnati nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo.

L'ATER VT si riserva, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la facoltà di:

- incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere.

Si applica comunque l'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 8 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore annuale stimato comprensivo di tutti i 9 (nove) lotti, IVA esclusa, ammonta ad € 1.300.000,00 (un milione trecentomila/00 euro) compresi gli oneri della sicurezza che saranno quantificati in maniera specifica con i Contratti applicativi o Ordini applicativi e che in fase di avvio della procedura dovranno essere stimati.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo totale dell'Accordo Quadro complessivamente considerato per tutti i lotti, comprensivo del periodo di rinnovo espresso è pari ad € 2.600.000,00 (due milioni seicentomila euro), compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge.

Data la genericità delle lavorazioni, non potendo quantificare il **costo della manodopera**, in base all'analisi dei dati storici sugli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, si stima che, per il presente Accordo Quadro, l'incidenza di tale voce, si approssima al **25%**.

L'importo, per la durata certa annuale dell'Accordo Quadro, costituisce il tetto massimo cumulativo e non vincolante che sarà corrisposto dall'Azienda per interventi manutentivi che ne costituiscono l'oggetto. Tali interventi saranno singolarmente remunerati con le modalità previste dall'Accordo Quadro ed in applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario alle voci del Listino Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" in vigore alla data dell'attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro

(OdL), approvato dalla Giunta Regionale, ovvero nei listini Tariffe Prezzi che la Regione Lazio aggiornerà periodicamente.

I lotti in cui si suddivide l'opera sono n. 9, come da seguente distinta:

1. Lotto n. 1 – Zona n. 1 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 100.000,00 (euro centomila/00);
2. Lotto n. 2 – Zona n. 2 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 100.000,00 (euro centomila/00);
3. Lotto n. 3 – Zona n. 3 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 100.000,00 (euro centomila/00);
4. Lotto n. 4 – Zona n. 4 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 100.000,00 (euro centomila/00);
5. Lotto n. 5 – Zona n. 5 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 100.000,00 (euro centomila/00);
6. Lotto n. 6 – Zona n. 6 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
7. Lotto n. 7 – Zona n. VT1 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
8. Lotto n. 8 – Zona n. VT2 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
9. Lotto n. 9 – Zona n. VT3 - Importo presunto massimo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00);

Ciascuno dei predetti Lotti equivale, in fase di aggiudicazione, ad un singolo Accordo Quadro che verrà contrattualizzato con l'aggiudicatario di ciascun Lotto.

L'importo massimo presunto di ciascun accordo è pari a quello indicato per ciascun lotto funzionale per la durata dell'accordo.

Le opere consistenti nelle attività di Manutenzione saranno valutate **a misura**, secondo l'Elenco Prezzi in vigore alla data di attivazione del contratto attuativo, sui quali sarà applicato il ribasso percentuale contrattuale.

Pertanto, il ribasso percentuale non sarà applicato all'importo complessivo posto a base di gara, bensì agli importi di cui all'elenco prezzi di cui innanzi. All'interno di tale ammontare, per l'annualità, a seconda delle necessità manutentive emerse per ogni immobile oggetto del presente accordo, si procederà alla sottoscrizione di appositi Ordinativi di Lavoro fino ad esaurimento dell'importo di cui a ciascun Accordo Quadro per ogni singolo Lotto.

A titolo esemplificativo, anche al fine di incentivare le piccole e medie imprese nel rispetto dei principi di proporzionalità, libera concorrenza, imparzialità e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 possono essere individuate le seguenti categorie per ogni lotto:

LOTTO n. 1 – zona territoriale n. 1 – IMPORTO € 100.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 70.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 30.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 2 – zona territoriale n. 2 – IMPORTO € 100.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 70.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 30.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 3 – zona territoriale n. 3 – IMPORTO € 100.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 70.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 30.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del

ATER VITERBO – Disciplinare di gara

						limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
--	--	--	--	--	--	---

LOTTO n. 4 – zona territoriale n. 4 – IMPORTO € 100.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 70.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 30.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 5 – zona territoriale n. 5 – IMPORTO € 100.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 70.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 30.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 6 – zona territoriale n. 6 – IMPORTO € 200.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 140.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 60.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento.

ATER VITERBO – Disciplinare di gara

						Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
--	--	--	--	--	--	---

LOTTO n. 7 – zona territoriale n. VT1 – IMPORTO € 200.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 140.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 60.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 8 – zona territoriale n. VT2 – IMPORTO € 200.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 140.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 60.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO n. 9 – zona territoriale n. VT3 – IMPORTO € 200.000

Descrizione della categoria		Importo	Qualificazione obbligatoria	% sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (CS) o SIOS	
OG1	Classifica I o superiore	€ 140.000,00	SI	70	Cp	Subappaltabile nel rispetto del limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OG11	Classifica I o superiore	€ 60.000,00	SI	30	Cs SIOS	Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del codice non è ammesso l'avvalimento. Subappaltabile nel rispetto del

						limite dell'art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
--	--	--	--	--	--	--

Per le categorie di lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 è richiesto il possesso dell'**Attestazione SOA nella categoria OG1 classifica I**, e dell'**attestazione SOA nella categoria OG11 classifica I**; **in alternativa la qualificazione nelle categorie OG1 e OG11 potrà avvenire mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 adeguati al lotto a cui si intende partecipare; qualora il concorrente si qualifichi con i requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010, in sede di gara il possesso dei predetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte del concorrente.**

L'appalto è finanziato con Fondi Propri dell'Azienda, escludendo quegli interventi a valere su finanziamenti regionali o statali.

Art. 8.1 - Revisione dei prezzi

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre rilevate. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e ss.mm. e ii.

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**cd. Rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**cd. Rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, di cui ai successivi articoli 10.2 e 10.3.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, ATER VT può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, ATER VT richiede all'Aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

A.T.E.R. può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) istituito presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui alla delibera ANAC n. 464 del 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, sia mediante il sistema FVOE che tramite la Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ATER VT ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione della procedura di gara in corso.

Art. 10.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art.45 comma 2 lett. f) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art. 45 comma 2 lett. g) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti stipulanti.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art.45 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti dal Consorzio e - se quest'ultimo non opera per conto proprio - anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di CONSORZIO STABILE (art.45 comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti dal Consorzio e -se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.

Art. 10.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione alla Camera di Commercio attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente

gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 10.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti per il lotto corrispondente a quello per cui partecipa, come di seguito:

- Essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA ex art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 per la partecipazione:
 - dal lotto n. 1 al n. 9: CATEGORIA PREVALENTE OG 1 a qualificazione obbligatoria – CLASSIFICA I^; CATEGORIA SCORPORABILE OG11 a qualificazione obbligatoria SIOS.

I concorrenti, a pena di esclusione, in alternativa al possesso della SOA, dovranno possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 adeguati al lotto a cui intendono partecipare. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni.

Si precisa che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10.4 – REQUISITO DI ESECUZIONE

Gli operatori economici, al momento della stipula dei singoli contratti attuativi e sulla base delle singole tipologie di lavorazioni richieste, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, relativamente ai lotti dal n. 1 a n. 9, è richiesta:

- a) **la messa a disposizione di una sede operativa in una delle località interessate dalla zona del lotto che si sono aggiudicati, in applicazione di quanto disposto negli artt. 7 e 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;**
- b) il possesso dell'abilitazione di cui al D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a della Legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

ART. 10.5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. 10.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Art. 10.6 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

ARTICOLO 11 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) Da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) Da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
- c) Dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) In caso di RTP costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del mandatario/capofila;
- e) In caso di RTP o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppate/consorziate.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ARTICOLO 12 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere speciale di cui al punto 10, B) anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti speciali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la categoria di lavorazione OG 11, qualora l'importo superi il 10% dell'importo totale dei lavori del lotto.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo annuale stimato del lotto a cui si partecipa, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in una delle seguenti modalità:

a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. (c/c Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA Filiale di Viterbo Via Polidori 72 Iban: IT IT36I0893114505000021066956 indicando quale causale l'oggetto della gara e il CIG di riferimento).

b) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello sviluppo economico 16/09/2022 n. 193 (G.U. 14/12/2022 n. 291) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 64 del 17 marzo 2022, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	98292666E6	€ 18,00
2	9829313DAD	€ 18,00
3	98293414CB	€ 18,00
4	9829367A3E	€ 18,00
5	98293815CD	€ 18,00
6	98294037F4	€ 33,00
7	9829418456	€ 33,00
8	9829425A1B	€ 33,00
9	9829441750	€ 33,00

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di

presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005 e ss. mm. e ii.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalle modalità di versamento utilizzate, sarà comunque necessario iscriversi on-line a "Gestione Contributi Gara" (GCG), all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/gestione-contributi-gara>.

L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice C.I.G. o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento.

Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al "Portale dei pagamenti A.N.AC." e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema "pagoPA".

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I. Anche gli operatori economici aventi sede legale all'estero sono tenuti, ove previsto, al versamento del contributo secondo le modalità indicate.

Le modalità di versamento da parte degli operatori economici della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel "Manuale Utente", scaricabile dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi/Manuale%20utente%20GCG%20Operatore%20Economico%20v1.1.pdf>.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Aggiudicatario dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere **pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto aggiudicato**, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo relativo al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Committente ATER VT.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto Ministero dello sviluppo economico 16/09/2022 n. 193 (G.U. 14/12/2022 n. 291) recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103 comma 5 del Codice dei Contratti.

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la prestazione con un massimale garantito, a seconda del Lotto assegnato, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di € 500.000,00.

La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte del Mandatario per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di verifica con indicazione del relativo massimale

ARTICOLO 16 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Autorizzazione al subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

ARTICOLO 18 – VERIFICA TRAMITE FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO

La verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità speciale (precedente articolo 10), secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema del FVOE (Servizi ad accesso riservato FVOE Operatore economico) e acquisire il "PASSOE", di cui alla Deliberazione ANAC 464/2022, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'operatore economico ausiliario.

SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 19 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1 nella sezione A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da una marca da bollo da € 16,00 (Allegato 5), che deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Con la citata istanza e dichiarazione il soggetto che la sottoscrive digitalmente

può rendere la dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 oltre che per sé stesso anche per i soggetti elencati nel comma 3 dell'art. 80 del Decreto indicato, se presenti e per quanto a propria conoscenza.

- NB: Per tali soggetti dovrà essere rilasciata esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016; in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50 /2016 andrà resa anche con riferimento ai soggetti elencati nel medesimo comma 3 dell'art. 80 (compresi i cessati) che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui la dichiarazione unica e/o la dichiarazione di offerta siano digitalmente sottoscritte da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata – digitalizzata tramite scanner - la documentazione che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive autenticata nelle forme previste dalla legge o, in alternativa, la documentazione attestante il potere di firma di chi sottoscrive deve essere firmata digitalmente dal soggetto competente.

B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1 nella sezione B), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
4. Accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);
5. Dichiara di aver letto il "Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica", disponibile nella Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
6. Dichiara di aver letto e di accettare il "Patto d'Integrità di ATER di Viterbo ", disponibile nella sezione "Documenti allegati" della Piattaforma Telematica;
7. Dichiara [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare

l'informativa generale sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, rilasciata da ATER di Viterbo quale Responsabile del trattamento, disponibile all'atto della registrazione;

8. Dichiaro di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrò non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di ATER di Viterbo;

9. Dichiaro di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;

10. Dichiaro di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;

11. Dichiaro di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

12. Dichiaro di essere in grado di fornire, su richiesta di ATER di Viterbo e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

13. Dichiaro di autorizzare ATER di Viterbo a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE.

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

14. Dichiaro di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare ad ATER VT la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. Dichiaro di impegnarsi a fornire ad ATER VT i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;

16. Dichiaro di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:

17. Dichiaro di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;

18. Dichiaro di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

19. Dichiaro di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

20. Dichiaro di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

21. Dichiaro di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale.

ARTICOLO 20 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente allega, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2), ai sensi dell'art. 85 del Codice e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GU n. 174 del 27.07.2016), "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:

- a) Non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
- b) Soddisfare i criteri di selezione ex art. 84 del Codice.

Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema allegato al presente disciplinare, quale auto-dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTP), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 21 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA

TELEMATICA

La gara si svolgerà in forma telematica ex art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma e-procurement <https://atervt.acquistitelematici.it/>.

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro i termini di scadenza indicati nel bando di gara, pena la non ammissione alla procedura.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la data di scadenza ricezione

offerte, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Art. 22.1 - Predisposizione ed invio dell'offerta

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 - Anagrafica
 - Legale rappresentante
 - Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricare sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica e tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale o, in alternativa, mediante firma olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti inerenti la "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Quindi l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le "Buste" sono di due tipi:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B - Offerta economica".**

Art. 22.2 - Inserimento BUSTA A – Documentazione amministrativa

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Partecipazione" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://atervt.acquistitelematici.it/> e provvede a richiamare la gara.

Nell'apposito step "Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a

pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa.

Art. 22.2.1 - Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE:** La Domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello (Allegato 1 nelle sezioni A e B) predisposto dall'Amministrazione e **corredata da una marca da bollo da € 16,00** (Allegato 5).

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

2. **DGUE**, secondo le disposizioni dell'art. 21 del presente disciplinare (Allegato 2);
3. (Eventuale) Dichiarazioni di avvalimento in possesso O.E. (Allegato 3);
4. **PASSOE**, secondo le disposizioni dell'art. 19 del presente Disciplinare di gara;
5. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto con firma digitale per accettazione (allegato 6);
6. **CODICE ETICO**, dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello 231 contenente il Codice etico, sottoscritto con firma digitale per accettazione (allegato 4);
7. **(EVENTUALE) COPIA CONFORME** all'originale resa secondo il D.P.R. n. 445/2000 della **CERTIFICAZIONE SOA** adeguata ai lavori da eseguire per il lotto a cui intende partecipare;
8. **CONTRIBUTO ANAC**, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento, come da art. 14 di cui innanzi;
9. **CAUZIONE PROVVISORIA** e relativo **IMPEGNO** di cui all'art. 13 del presente Disciplinare.

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa".

a) Per i consorzi stabili:

- i. Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- ii. Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- i. Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto;
- ii. Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- i. Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto

designato quale capogruppo. Il predetto atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;

ii. Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:

i. Dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, firmata digitalmente da ciascun concorrente.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa":

e) La dichiarazione firmata digitalmente dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

f) Contratto originale in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

ARTICOLO 22 – INSERIMENTO BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito step "offerta economica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica.

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

Art. 23.1 – Contenuto della BUSTA B – Offerta economica

La "BUSTA B – Schema di Offerta Economica" deve contenere l'offerta economica redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 4 del presente disciplinare di gara e deve contenere:

A) il RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO PER IL LOTTO CUI INTENDE PARTECIPARE, con l'indicazione di **tre cifre decimali dopo la virgola**, chiaramente indicato in lettere e cifre, che verrà

applicato sull'elenco prezzi del "Listino Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" in vigore alla data dell'attivazione del singolo contratto attuativo, approvato dalla Giunta Regionale. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione.

La quantificazione specifica dei costi della manodopera, così come per gli oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico aziendale, sarà dichiarata dall'Operatore in sede di stipula del contratto attuativo.

L'offerta economica deve intendersi onnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire un'esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all'espletamento dell'appalto e gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta telematica e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e comunque fino alla stipula del contratto relativamente all'aggiudicatario.

ARTICOLO 23 – INVIO DELLA PARTECIPAZIONE

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

SEZIONE V – CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 24 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, individuato sulla base del miglior ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi (Listino Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio" in vigore alla data dell'attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro (OdL), approvato dalla Giunta Regionale) ex art. 36, comma 9-bis), del Codice.

ARTICOLO 25 - OPERAZIONI DI GARA

L'apertura dei plichi avverrà in seduta telematica, in data che verrà successivamente comunicata, attraverso la Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall'ente.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara potrebbe non prevedere sedute pubbliche in presenza o videoconferenza. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Il RUP, procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti sulla piattaforma digitale al fine di procedere alla loro apertura.

A tal fine il RUP procederà – per ogni singolo lotto - a:

a) Verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale, rispetto a quanto richiesto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.

b) Ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta.

c) Verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione.

d) Attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Le date delle successive sedute di gara telematiche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno pubblicate con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile sul sito <https://www.atervt.it> o ai links <https://atervt.portaletrasparenza.net/> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Successivamente si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano offerto la medesima percentuale di ribasso, si procederà mediante l'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 28.

ARTICOLO 26 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE - ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi dell'art. 97, commi 8 del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi dei commi 2-bis e 2-ter del richiamato art. 97 del medesimo Decreto Legislativo.

Il calcolo di cui innanzi è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, verrà preso in considerazione la percentuale di ribasso fino alla terza cifra decimale.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ARTICOLO 27 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti e del DGUE da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Le irregolarità essenziali sono sanabili laddove non si accompagnino ad una carenza sostanziale dei requisiti alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione alla gara e documenti a corredo della relativa offerta.

Ai fini della sanatoria di cui sopra, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine massimo di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra.

ARTICOLO 28 – AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- 2) richiedere, se lo ritiene il RUP, - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d), tenuto conto di quanto indicato al n. 2).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo Quadro.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, con riferimento ad uno o più degli operatori economici aggiudicatari, la stazione appaltante procederà alla revoca della relativa aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà quindi, con le modalità sopra indicate, nei confronti dell'operatore/i economico/i successivo/i nella graduatoria.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti e può risultare aggiudicatario di un solo lotto, per cui si dispone che l'affidatario di un lotto antecedente non potrà essere aggiudicatario di un lotto successivo.

Nel caso in cui nei lotti successivi risulti l'unico concorrente, in deroga a quanto disposto innanzi, si potrà aggiudicare anche più di un lotto.

Nel caso in cui uno dei lotti posti a gara risulti deserto, ovvero le offerte nello specifico lotto risultino irregolari o inammissibili, l'Amministrazione si riserva la possibilità di attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori economici da consultare - in misura minima prevista dalla normativa - tra tutti i soggetti che hanno presentato offerta nei restanti lotti, in via prioritaria tra i soggetti che non sono risultati aggiudicatari di alcun lotto.

La stipulazione dei contratti specifici è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 120/2020, entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con il

rispettivo aggiudicatario purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Nelle more di stipula del contratto, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, l'esecuzione dell'Accordo Quadro in via d'urgenza e di procedere pertanto ai relativi affidamenti, da eseguirsi nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo.

Gli Accordi Quadro per ognuno dei 9 lotti, con altrettanti operatori economici aggiudicatari, sono stipulati in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, il relativo aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia conforme della polizza di responsabilità civile prevista dall'art. 103, comma 8 del Codice, per un massimale ivi indicato.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

I contratti relativi al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice ciascuno dei 9 (nove) aggiudicatari comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto o per il completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari (in presenza dei 9 operatori economici aggiudicatari, ciascuno partecipa in misura proporzionale alla presunta quota di partecipazione al presente Accordo Quadro) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.984,00. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico di ciascuno dei 9 (nove) aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del rispettivo contratto.

ARTICOLO 29 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del

Codice.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare l'Accordo stesso.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Viterbo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet dell'A.T.E.R., nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sono consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.

Viterbo, 29/05/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabrizio Urbani

Documento sottoscritto con firma digitale da FABRIZIO URBANI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.